

Verona, 22 Dicembre 2017

## CIRCOLARE TEMATICA

# Detrazione IVA - Nuova normativa

DISCLAIMER: La presente circolare ha il solo scopo di fornire informazioni di carattere generale e non costituisce un parere professionale né può considerarsi come sostitutivo di una consulenza specifica.

INFORMATIVA EX ART. 13 D.LGS. 196/2003: La presente circolare è inviata a soggetti che hanno fornito liberamente i propri dati personali nel corso di rapporti professionali, di incontri o simili. I dati personali in questione sono trattati per finalità collegate ai rapporti professionali intercorrenti con gli interessati, per finalità informative ma non sono comunicati a soggetti terzi. Il “titolare” del trattamento dati è Studio Righini e Associati con sede in Verona, Piazza Cittadella, 13. Il trattamento dei dati è curato solo da soci, collaboratori e dipendenti incaricati del trattamento o da incaricati di occasionali operazioni di manutenzione. Qualora Lei avesse ricevuto la presente circolare per errore oppure desiderasse non ricevere più comunicazioni di questo tipo in futuro potrà comunicarcelo inviando una e-mail a [studiorighini@studiorighini.it](mailto:studiorighini@studiorighini.it)

Gentile cliente,

In questi giorni di fine anno alle società sono arrivate molte comunicazioni concernenti richieste di emissione delle fatture entro fine anno (nei primi giorni di gennaio) pena la perdita della detrazione IVA conseguente l'introduzione della nuova normativa IVA che detta termini più stretti per l'esercizio della detrazione.

Per fare un po' di chiarezza sulla normativa, ricordiamo che il D.L. n. 50/2017 convertito con decorrenza dal 24 giugno 2017 hanno modificato gli art. e art. 25 del D.P.R. n. 633/1972

Il nuovo articolo 19 prevede che Il diritto alla detrazione dell'imposta relativa ai beni e servizi acquistati o importati sorge nel momento in cui l'imposta diviene esigibile ed **è esercitato al più tardi con la dichiarazione relativa all'anno in cui il diritto alla detrazione è sorto.**

Il nuovo articolo 25 prevede con riferimento alla registrazione delle fatture che devono essere annotate **anteriormente alla liquidazione periodica nella quale è esercitato il diritto alla detrazione della relativa imposta e comunque entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale relativa all'anno di ricezione della fattura e con riferimento al medesimo anno.**

Tali disposizioni hanno aperto il varco a numerose perplessità sulla corretta gestione della detrazione IVA, in relazione alla riduzione della tempistica per poterla effettuare e sulle modalità di registrazione, in quanto le fatture devono essere **annotare entro e non oltre la dichiarazione annuale** relativa all'anno di ricezione della fattura e con riferimento al medesimo anno.

Dalla lettura della nuova normativa ed in assenza di indicazioni da parte dell'Agenzia, se le fatture emesse nell'anno X (2017), sono ricevute dal cessionario/committente nell'anno X+1 (2018), il termine ultimo per annotare queste fatture nel registro degli acquisti **senza perdere il diritto alla detrazione** è la data in cui viene presentata la dichiarazione annuale IVA dell'anno X+1 (il cui termine ultimo di presentazione è il **30 aprile dell'anno 2018**), ma con riferimento all'anno X (2017).

In pratica la fattura emessa nel 2017 ma ricevuta entro il 30 aprile 2018, dovrà essere registrata nei registri IVA del 2018, e sarà detraibile quale IVA 2017; concorrerà cioè a determinare l'IVA del 2017 e non dovrà essere computata a credito dell'IVA 2018. Dovranno essere quindi adottate particolari procedure nella gestione IVA che tengano conto di tali nuove disposizioni.

Lo Studio resta a disposizione per ogni chiarimento.

Studio Righini